



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Marche**

PROTOCOLLO QUADRO D'INTESA

RELATIVO AL RINNOVO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E IL COMANDO REGIONALE MARCHE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTRASTO ALLE FRODI NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE CONNESSE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

tra

la **REGIONE MARCHE** (di seguito, anche "Regione") con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9 (CF 80008630420), rappresentata dal **Dott. Francesco Acquaroli**, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, in qualità di Presidente della Regione

e

il **COMANDO REGIONALE MARCHE della GUARDIA DI FINANZA** (di seguito, anche "Comando Regionale"), con sede in Ancona, Piazza del Plebiscito n. 35 (CF 80005870425), rappresentato dal **Comandante Regionale Marche Generale di Brigata Nicola Altiero**

(di seguito, anche "**Parti**" e il presente accordo tra le stesse, di seguito anche "**Protocollo**").

Al fine di migliorare l'efficacia complessiva del sistema dei controlli e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza,

VISTO lo Statuto della Regione Marche;

VISTA la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 recante "*Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale*";

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che "*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio;*

- al paragrafo 2, che "*Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati*

indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza"; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR *"per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse"*;

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO l'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”* denominato “ReGiS”;

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*

e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*” che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*”;

VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*”);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

VISTO l’art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e, in particolare, gli artt. 2, par. 1, e 8, par. 2, che dispongono che i controlli debbano avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo ed essere adeguati alla specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri;

VISTO il Regolamento (EURATOM/UE) n. 1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, per quanto attiene al trattamento delle irregolarità finanziarie ed ai relativi

recuperi delle somme indebitamente pagate nell'ambito delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “*Codice dei contratti pubblici*”, aggiornato con le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” come integrato dal decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 e dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia*”;

TENUTO CONTO che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'Economia e delle Finanze, agisce sul piano preventivo e repressivo, a salvaguardia dei bilanci dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;

RITENUTO che permane il reciproco interesse a mantenere operativa la collaborazione tra la Regione Marche e il Comando Regionale Marche, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di

coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza;

CONSIDERATI i rapporti di collaborazione tra Regione Marche e Guardia di Finanza sanciti, da ultimo, dal protocollo quadro d'intesa relativo al contrasto alle frodi nell'utilizzo delle risorse pubbliche connesse al PNRR siglato il 1° dicembre 2022;

RAVVISATA l'opportunità di ribadire congiuntamente linee generali e regole entro cui collocare e sviluppare un sempre più efficace e fattivo rapporto di collaborazione;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari, attuatori diretti degli interventi, assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, gli enti attuatori devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;

tutto ciò premesso e considerato,

le parti **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Il presente "Protocollo d'Intesa" regola le attività di collaborazione fra il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza e la Regione Marche, nel rispetto dei compiti istituzionali rispettivamente assegnati dall'ordinamento vigente, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo ed alle erogazioni, per le quali è già stato perfezionato l'*iter* di competenza della Regione Marche, con particolare riferimento alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR.

2. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in materia di tutela della spesa pubblica dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 **(Referenti)**

1. Per tutte le attività contemplate nel presente Protocollo, referenti regionali sono:

a. per la Regione Marche:

- (1) il Segretario Generale;
- (2) il Direttore del Dipartimento Programmazione integrata UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali;

b. per la Guardia di Finanza:

- (1) il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Marche, quale supervisore dell'attuazione complessiva dell'intesa, il quale si avvale del Capo Ufficio Operazioni dello stesso Comando, per il necessario coordinamento delle attività svolte al riguardo dai Reparti del Corpo;
- (2) il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, unità operativa qualificata a proiezione regionale, con funzioni di supporto per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico-operativo, il quale si avvale dei dipendenti Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica e Comandante del Gruppo Tutela Entrate.

2. Referenti per l'applicazione sul territorio del presente Protocollo sono:

a. per la Guardia di Finanza, i Comandanti Provinciali e gli Ufficiali da questi delegati;

b. per la Regione Marche i Dirigenti della Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali, della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta, della Direzione Sanità e

Integrazione sociosanitaria e del Settore Audit e Controlli di secondo livello, oltre che da eventuali ulteriori membri designati di volta in volta dal Segretario Generale.

3. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, potranno essere convocate apposite riunioni di coordinamento, su iniziativa di una delle Parti.

Articolo 3

(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Per garantire l'attività di collaborazione:

- a. la Regione:

- (1) mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, anche in forma aggregata ed elaborata, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate di competenza della Regione Marche riferite al PNRR;
- (2) può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
- (3) fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
- (4) potrà consentire, secondo modalità che saranno in tal caso concordate con separata convenzione tecnica, il collegamento alle proprie banche dati, prevedendo misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento;

b. ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati alla precedente lettera a., la Guardia di Finanza:

(1) potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Regione Marche, dello Stato e dell'Unione europea;

(2) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, potrà segnalare alla Regione Marche, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali della medesima e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La Regione Marche, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

2. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del Protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

3. Ciascuna delle Parti è titolare del trattamento dei dati personali che saranno reciprocamente comunicati, per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto giuridico (Protocollo d'intesa). I dati personali appartenenti, in particolare, ai legali rappresentanti e referenti degli enti coinvolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Reg. UE n. 679/16 GDPR e dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.), saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e saranno conservati sia in formato cartaceo che con mezzi informatici per il tempo necessario all'espletamento di tutte le finalità relative al protocollo d'intesa e per l'adempimento degli obblighi di legge, garantendo in ogni caso l'esercizio dei diritti degli interessati, come meglio specificato nelle rispettive informative rese ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

In tale contesto ed in ragione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa per il trattamento dei dati personali, eventualmente anche appartenenti alle categorie dei dati particolari e dei dati relativi alla condanne penali e reati, riferiti agli interessati/beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento, la comunicazione che sarà attivata è fra titolari del trattamento nell'ottica dello svolgimento di compiti di interesse pubblico e delle rispettive funzioni istituzionali in capo a ciascun ente.

A protezione delle informazioni personali, le parti assicurano il rispetto delle misure di sicurezza da adottare nell'effettuazione del trattamento dei dati personali riferiti agli interessati, nonché la loro libera circolazione nel rispetto ed in ossequio della normativa europea e nazionale applicabile.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:

- a. ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - AN0220000p@pec.gdf.it del Comando Regionale Marche;
 - regione.marche.protocollogiunta@emarche.it della Regione Marche;
- b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Articolo 6
(Tavolo tecnico)

1. Per la verifica dello stato di attuazione del presente protocollo, il riscontro del corretto sviluppo dello scambio informativo dallo stesso contemplato, la valutazione dei risultati conseguiti nonché il confronto in merito ad esigenze di modifica e/o integrazione, è istituito un tavolo tecnico composto da:
 - a. per la Regione Marche dal Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie e dal Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria, oltre che da eventuali ulteriori membri designati di volta in volta dal Segretario Generale;
 - b. per il Comando Regionale Marche dal Capo Ufficio Operazioni e dal Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, oltre che da eventuali ulteriori membri designati di volta in volta dal Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Marche.
2. Il predetto tavolo tecnico si riunisce su iniziativa di una delle Parti o, in alternativa, con cadenza tendenzialmente quadrimestrale.

Articolo 7
(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ancona, _____

f.to digitalmente

PER LA REGIONE MARCHE

Il Presidente

Dott. Francesco Acquaroli

f.to digitalmente

PER LA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Regionale Marche

Gen. B. Nicola Altiero